

COMUNE DI GONARS

CONTRATTO COLLETTIVO

DECENTRATO INTEGRATIVO AZIENDALE

PER L'ANNO 2017

TITOLO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Contratto collettivo decentrato integrativo territoriale (di seguito denominato **CCDI**), si applica a tutto il personale non dirigente e con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del Comune di Gonars di seguito definito “Comune”.
2. Al personale, di cui al precedente comma, formalmente assegnato agli Uffici Comuni, istituiti per la gestione in forma associata di servizi, le norme del presente contratto si applicano se non diversamente disciplinato nelle convenzioni di riferimento.

ART. 2 DECORRENZA E DURATA

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo aziendale, relativamente alla parte economica, ha efficacia dal 1° gennaio 2017 a prescindere dal momento della sottoscrizione e conserva la sua efficacia fino al 31.12.2017.
2. La parte normativa è disciplinata dal contratto collettivo decentrato integrativo aziendale sottoscritto in data 8 agosto 2016.
3. In caso di entrata in vigore di un nuovo CCRL, le eventuali disposizioni del presente CCDI, incompatibili con lo stesso, sono immediatamente disapplicate e - qualora non necessitino di negoziazione - sostituite dalle nuove disposizioni.
4. Il presente CCDI può essere modificato o integrato, in un qualsiasi momento, su richiesta di una delle parti, con le procedure previste dal CCRL.

TITOLO 2

FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

ART. 3 DESTINAZIONE E CRITERI DI RIPARTO

1. Tutti gli emolumenti accessori relativi al personale dipendente, escluse le indennità per i titolari delle posizioni organizzative e il fondo per la retribuzione delle prestazioni straordinarie, trovano competenza nel fondo.

Il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2017 ammonta, così come stabilito dalla determinazione n. 238/2017 del responsabile del servizio economico-finanziario e affari generali, a **€50.375,27**.

Il fondo per la retribuzione del lavoro straordinario ammonta a **€4.280,00**.

2. Per l'anno 2017 l'Amministrazione Comunale, con deliberazione giuntale n. 39 del 20.06.2017_, esecutiva, ha provveduto ad integrare - ai sensi dell'art. 73, comma 2, lett. h) del CCRL 2002/2005 (1,3% del monte salari 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza) le risorse destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per un importo di €1.000,00.

3. Con determinazione n. 307/2017 del responsabile del servizio economico-finanziario e affari generali le risorse del fondo sono pertanto state rideterminate in complessivi € 51.375,27 che verranno utilizzati così come segue:

Voci di spesa	Anno 2017
	Importo
1) finanziamento salario aggiuntivo (ex indennità di comparto)	€9.905,28
2) finanziamento progressioni orizzontali già attuate negli anni precedenti	€21.328,75
3) indennità specifica (art. 16 comma 4 CCRL 01.08.2002 e art. 25 comma 6 CCRL 2002/2003 - per dipendenti appartenenti alle categorie economiche fino alla B4 compresa).	€97,00
4) finanziamento finalità di cui all'art. 21 del C.C.R.L. 01.08.2002	€20.044,24

4. Il totale delle risorse del fondo, al netto degli importi destinati al finanziamento del salario aggiuntivo (ex indennità di comparto) (€9.905,28 – voce 1 tabella precedente), delle progressioni orizzontali già definite (€21.328,75 – voce 2 tabella precedente) e delle indennità specifica (€97,00 voce 3 tabella precedente) sarà utilizzato per le finalità di cui all'art. 21 del CCRL 01.08.2002.

Tali risorse utilizzabili nell'anno 2017 ammontano a complessivi **€ 20.044,24** (voce 4 tabella precedente).

5. L'utilizzo della somma complessiva di **€20.044,24** avverrà così come segue:

Voci di spesa	Anno 2017
	Importo
a) produttività e miglioramento dei servizi	€11.144,24
b) nuove progressioni orizzontali	€800,00
c) indennità di rischio, reperibilità, maneggio valori	€3.000,00
d) indennità per attività particolarmente disagiate e compenso aggiuntivo per attività lavorativa prestata in giornate festive	€2.000,00
e) indennità per specifiche responsabilità	€600,00
f) produttività per raggiungimento obiettivi specifici servizio scuolabus	€1.500,00
g) produttività per raggiungimento obiettivi specifici servizio polizia locale	€1.000,00

6. L'Amministrazione, in persona del Segretario comunale, annualmente provvederà alla utilizzazione del fondo, applicando i seguenti criteri:

- avviamento delle attività legate agli istituti individuati;
- ulteriori somme necessarie, in corso di esercizio, sui singoli fondi di cui alle lettere c) e d) saranno reperite (nella quota massima del 10%) riducendo in modo proporzionale le quote previste per gli altri fondi, con esclusione delle lettere b), f) e g).

7. Le somme di cui alla tabella del precedente comma 3 e le somme di cui alle lettere b), c), d), e) f) e g) della tabella di cui al precedente comma 5, eventualmente non utilizzate nell'esercizio finanziario, andranno ad incrementare il fondo "produttività e miglioramento dei servizi" (lett. a tabella comma 5).

ART. 4 CRITERI PER L'EROGAZIONE

1. Le risorse destinate alla produttività sono assegnate come segue:

A) Produttività e miglioramento dei servizi (art. 21, comma 2, lettera a) CCRL 1998/2001 e art. 31 CCRL 2002/2003)

Produttività individuale e/o di gruppo, in base a piani di lavoro, progetti di miglioramento/sviluppo, piani di attività anche pluriennali e altre iniziative proposte dai titolari di Posizioni Organizzative, dal segretario comunale e/o dall'Amministrazione, basati sugli strumenti programmatori dell'Ente, quale ad esempio il Piano Obiettivi e Risorse o l'Elenco annuale delle Opere Pubbliche, che vengono inviati alle R.S.U.

Per la valutazione delle prestazioni all'interno del presente fondo, l'Ente si avvale del vigente sistema di valutazione delle prestazioni.

La quota destinata al presente istituto incentivante sarà corrisposta a condizione che si siano verificate le condizioni di effettivo incremento di produttività previsto dall'art. 22 del CCRL 1998/2001.

B) Progressioni economiche orizzontali (art. 21, comma 2, lettera b) CCRL 1998/2001

Scopo ed obiettivi: la progressione economica all'interno della categoria è finalizzata, in forma selettiva e di merito, a retribuire le aumentate competenze ed impegno che i lavoratori hanno acquisito nel tempo e manifestato concretamente sul lavoro all'interno della categoria di appartenenza, sulla base dei contenuti definiti a tal uopo dall'amministrazione.

Periodicità: le selezioni necessarie a dare attuazione ai percorsi di sviluppo avvengono, compatibilmente con i fondi stanziati a tal fine, con cadenza annuale.

Come stabilito con deliberazione giunta n. 42 del 27.06.2017, l'importo di € 800,00 relativo all'attuazione delle progressioni orizzontali è destinato al personale delle categorie A e B che ha svolto la propria attività per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione comunale, a seguito di valutazione positiva.

L'attuazione delle progressioni verrà effettuata dopo l'adozione dell'apposito regolamento che dovrà avvenire entro il 30 settembre 2017.

In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto le progressioni verranno effettuate sulla base delle norme precedentemente applicate.

C) Indennità (art. 21, comma 2, lettera c) CCRL 1998/2001)

Indennità di rischio

L'indennità di rischio è attribuita al personale dell'Ente che svolge prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi per la salute e per l'integrità personale.

Vengono individuate le seguenti prestazioni lavorative che comportano un'effettiva, diretta esposizione al rischio:

a) prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico, ovvero comportino costante utilizzo di autoveicoli o motoveicoli per trasporto documenti

b) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta al contatto con catrame, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina, e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale, ivi comprese le aiuole e il verde pubblico e di segnaletica in presenza di traffico.

c) prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, impianti elettrici, dalla conduzione delle officine, centrali termiche, impianti di depurazione.

Tale indennità viene corrisposta nell'importo di € 30,00 mensili lordi pro capite per 12 mensilità, per i periodi di effettiva esposizione al rischio.

Indennità di reperibilità

Viene confermato l'istituto della reperibilità per l'ufficio demografico.

La reperibilità verrà assicurata, per garantire gli adempimenti relativi allo stato civile, nel caso in cui vi siano almeno due giornate non lavorative consecutive.

La reperibilità e la corresponsione della relativa indennità sono disciplinate dall'art. 55 del CCRL 1998/2001.

Indennità maneggio valori

Tale indennità è riconosciuta ai dipendenti nominati agenti contabili e al personale dei servizi demografici e dell'ufficio tecnico adibito a servizi che comportano maneggio di valori di cassa.

Essa è fissata nella misura giornaliera di € 1,54 per l'economista comunale e nella misura giornaliera di € 1,00 per gli altri dipendenti come sopra individuati.

Tale indennità compete all'economista per tutte le giornate di presenza in servizio; per gli altri dipendenti per le sole giornate nelle quali sono stati effettivamente adibiti ai servizi.

Alla liquidazione di tale indennità si provvede annualmente sulla base delle autocertificazioni prodotte all'ufficio personale dagli stessi dipendenti interessati.

D) Compensi per l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate del personale delle categorie B, C e PLA (art. 21, comma 2, lettera d) CCRL 1998/2001)

Interventi urgenti

In base agli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale, al personale che viene chiamato in servizio al di fuori del proprio orario normale di lavoro per garantire servizi di pubblica utilità e per provvedere ad adempimenti connessi allo svolgimento di cerimonie (es. matrimoni civili) nonché all'organizzazione di manifestazioni/iniziativa di rilevanza locale viene riconosciuto un gettone di € 20,00 per ogni singolo intervento.

Qualora il singolo intervento abbia una durata superiore a mezz'ora, verrà riconosciuto anche il pagamento del compenso per lavoro straordinario.

Servizio aggiuntivo di messo notificatore

All'addetta all'ufficio anagrafe e stato civile che svolge anche le funzioni di messo notificatore viene riconosciuta la corresponsione di un'indennità di € 0,50 per ogni notifica di atti provenienti dall'esterno fino ad un importo massimo annuo di € 200,00.

Servizio di polizia locale

a) I dipendenti assegnati al servizio di polizia locale svolgono la loro attività lavorativa nell'ambito di un orario di servizio multifrazionato.

Effettuano infatti un orario settimanale articolato in modo tale da garantire, attraverso due rientri pomeridiani flessibili, la presenza di un addetto dalle ore 07.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 dal lunedì al sabato.

Ai dipendenti viene riconosciuta, ai sensi dell'art. 21 comma 2 lett. d del CCRL 2002 e s.m. e i., la corresponsione di un compenso per orario disagiato dell'importo mensile massimo di €30,00.

L'erogazione di tale compenso è subordinata all'effettiva presenza in servizio nel mese di riferimento e verrà pertanto liquidata nel mese successivo in base alle giornate di presenza in servizio.

b) Ai dipendenti che per particolari esigenze di servizio non usufruiscono del giorno di riposo settimanale sarà corrisposto il compenso aggiuntivo previsto dall'art. 56 del C.C.R.L. sottoscritto il 01.08.2002.

E) Indennità per specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lettera e) CCRL 1998/2001 e art. 30 CCRL 2002/2003

Detta indennità verrà corrisposta al personale di categoria B e C per compensare le specifiche responsabilità, derivanti dall'attribuzione con atti formali, delle qualifiche e/o funzioni di seguito riportate:

- compenso annuo lordo di €300,00 al personale cui risulta formalmente attribuita la qualifica di ufficiale di stato civile e anagrafe.

F) Produttività legata al raggiungimento di obiettivi specifici (art. 21, comma 2, lettera a) CCRL 1998/2001 e art. 31 CCRL 2002/2003) – servizio scuolabus

L'importo di €1.500,00 è destinato alla corresponsione ai dipendenti addetti al servizio scuolabus della produttività relativa al raggiungimento degli obiettivi specifici concernenti tale servizio, in base al progetto predisposto ed approvato dal responsabile del Servizio Tecnico, secondo gli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 27.06.2017.

I relativi compensi verranno erogati ad avvenuto raggiungimento dei relativi obiettivi da parte dei dipendenti coinvolti, in base a valutazione del responsabile del Servizio.

G) Produttività legata al raggiungimento di obiettivi specifici (art. 21, comma 2, lettera a) CCRL 1998/2001 e art. 31 CCRL 2002/2003) – servizio di polizia locale

L'importo di €1.000,00 è destinato alla corresponsione ai dipendenti assegnati al servizio di polizia locale della produttività relativa al raggiungimento degli obiettivi specifici concernenti tale servizio, in base al progetto predisposto ed approvato dal responsabile del relativo servizio, secondo gli indirizzi formulati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 27.06.2017.

I relativi compensi verranno erogati ad avvenuto raggiungimento dei relativi obiettivi da parte dei dipendenti coinvolti, in base a valutazione del responsabile del Servizio.

TITOLO 3

ART. 5

NORME PER L'UTILIZZO FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (ART. 93, COMMA 7 BIS E SS., DEL DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006, N. 163).

1. Le parti procedono all'esame della bozza del "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture" (D.Lgs. n. 50 art. 113)" che si riporta di seguito:

*COMUNE DI GONARS
PROVINCIA DI UDINE*

REGOLAMENTO

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

ART. 1 – finalità

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto.

ART. 2 Costituzione del Fondo

1. Il “Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche”, di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, IVA esclusa, posto a base di gara per la realizzazione di opere pubbliche, lavori pubblici, forniture o servizi.
2. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.
3. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, è stabilita, in rapporto all'entità e complessità dell'intervento da realizzare, attraverso la somma di due addendi (a+b), secondo la seguente graduazione:
 - a) Con riferimento all'entità:
 - per interventi da 40.000 Euro e fino a 300.000 Euro: 100%
 - per interventi da 300.000 Euro e fino a 1.000.000 Euro: 80%
 - per interventi da 1.000.000 Euro e fino a 2.000.000 Euro: 70%
 - per interventi da 2.000.000 Euro e fino alla soglia comunitaria: 60%
 - Per interventi superiori alla soglia comunitaria: 50%

LAVORI / OPERE PUBBLICHE

b) Con riferimento alla complessità:

- per risanamento conservativo, restauri e ristrutturazioni: 100%
- per manutenzioni straordinarie 100%
- per nuove opere: 100%

APPALTI SERVIZI:

b) Con riferimento alla complessità:

- Servizi di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali 100%
- Servizi nei settori ordinari 90%
- Servizi di bassa complessità 80%

APPALTI FORNITURE:

b) Con riferimento alla complessità:

- Forniture innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale 100%
- Forniture nei settori della ristorazione e dei beni culturali 90%
- Forniture nei settori ordinari 80%
- Forniture di bassa complessità 70%

Nel contesto programmatico, i servizi competenti dovranno comunicare al servizio personale, con nota scritta, l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.

In caso di variazioni in corso d'anno per nuovi interventi gli stessi responsabili dovranno comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.

ART. 3 - Ripartizione del fondo

1. L'80% del fondo è ripartito, per ogni singolo intervento, con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche individuate nell'articolo 113 del Codice dei contratti, ovvero:

Nel caso di lavori o opere pubbliche:

- a. Attività di programmazione della spesa e gestione (finanziaria) dell'opera durante la realizzazione.
- b. Verifica preventiva dei progetti
- c. Predisposizione e controllo delle procedure di bando
- d. Esecuzione del contratto
- e. Responsabile unico del procedimento
- f. Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
- g. Collaudo tecnico amministrativo o Certificazione di regolare esecuzione
- h. Collaudo statico

Nel caso di forniture o servizi:

- a Attività di programmazione della spesa e gestione (finanziaria) dell'opera durante la realizzazione.
- b Verifica preventiva dei progetti
- c Predisposizione e controllo delle procedure di bando
- d Esecuzione del contratto
- e Direzione dell'esecuzione o controllo dell'esecuzione
- f Verifica della conformità finale.

Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) possono essere svolte tutte dal Responsabile unico del procedimento.

- 2. Il 20% del fondo è destinato alle attività previste al comma 4 del citato articolo 113 del Codice dei contratti, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.
- 3. L'accantonamento al Fondo dovrà avvenire in sede di approvazione del progetto esecutivo dei lavori, nelle percentuali sopraindicate e con registrazione contabile sul capitolo sul quale sarà impegnata la spesa dell'opera.
- 4. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

ART. 4 – Individuazione del gruppo di lavoro destinatari del Fondo

- 1. Sono destinatari del Fondo i soggetti che saranno espressamente incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche descritte al comma 1 del precedente art. 2.
- 2. E' escluso dall'erogazione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Non sono da considerarsi con qualifica dirigenziale i Titolari di Posizione Organizzativa nominati ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.
- 3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato di norma all'atto della programmazione degli interventi. Se non specificatamente individuato con atto della Giunta o del Responsabile del Servizio competente resta inteso che la figura del Responsabile Unico del Procedimento (da ora in avanti detto R.U.P.) coincide con quella del T.P.O. del Servizio.
- 4. Il T.P.O. può delegare tale figura ai soggetti del proprio servizio che abbiano i requisiti e le competenze per poter svolgere il compito.
- 5. Il gruppo di lavoro, i cui componenti sono individuati dal TPO, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative.
- 6. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del TPO.

7. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura; il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro secondo il prospetto distributivo di cui all'allegato A.

8. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal TPO, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal TPO stesso.

9. Tali provvedimenti sono comunicati alla Giunta

Art. 5 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il TPO del servizio competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del TPO che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il TPO che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento. Sono fatte salve le norme sul conflitto di interessi.

In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture.

Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, l'incentivo sarà ripartito in quote annuali o mensili corrispondenti alla durata del contratto.

Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

ART. 6 - Coefficienti di incentivazione

1. Le somme accantonate confluiscono in un Fondo unico e sono erogate a tutti i soggetti che direttamente partecipano alle fasi di realizzazione dell'intervento.
2. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno costituiscono economie.
3. I compensi attinenti ai singoli incarichi sono cumulabili qualora svolti dal medesimo soggetto nell'ambito di uno o più interventi.
4. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, al netto delle somme corrisposte a titolo di incentivo.

5. Qualora, sulla base dei coefficienti di cui ai punti che precedono, un dipendente dovesse essere destinatario di una somma superiore, l'importo teoricamente attribuibile a tale dipendente ed eccedente tale cifra, costituisce economia acquisita in bilancio
6. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, per la corresponsione degli incentivi deve farsi riferimento all'anno in cui è stata effettuata la prestazione.

ART. 7 - Modalità per la riduzione dell'incentivo

1. A fronte di incrementi dei tempi o dei costi, non conformi alle norme l'incentivo sarà ridotto come indicato ai successivi commi. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti
2. Qualora in fase di realizzazione dell'opera si verificano incrementi superiori al 5% dei tempi e/o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, le somme dell'incentivo spettanti alle figure individuate come responsabili dei ritardi o degli incrementi, saranno proporzionalmente ridotte in percentuale doppia a quella degli incrementi.
3. Qualora si verificano incrementi superiori al 25%, le figure individuate come responsabili dei ritardi o degli incrementi non avranno diritto ad alcun incentivo.
4. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti che non implicano responsabilità dirette dei soggetti coinvolti.

ART. 8 - Pagamento

1. La corresponsione degli emolumenti sarà effettuata, di norma:
 - per quanto riguarda le opere la cui durata presunta iniziale è inferiore a mesi dodici,
 - entro 30 giorni dalla verifica di cui all'articolo precedente.
 - per quanto riguarda la fase di esecuzione di opere la cui durata presunta iniziale è superiore a mesi dodici, ovvero per cui la durata, inizialmente prevista in misura inferiore a mesi dodici, supera successivamente tale limite a seguito di varianti, sospensioni o proroghe:
 - pagamento annuale proporzionale agli Stati di avanzamento lavori emessi nel corso dell'anno solare stesso.
2. Gli oneri previdenziali ed assistenziali, irap compresa di cui al comma 1 del precedente articolo 1 del presente regolamento, a carico dell'Amministrazione, sono compresi nelle somme accantonate sul Fondo di cui al medesimo articolo 1.
3. I predetti emolumenti sono assoggettati alle ritenute di legge .
4. Gli incentivi saranno corrisposti con determina del Segretario comunale su relazione del TPO.

Art. 9 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dell'art. 1 del presente regolamento.

2. L'80% di tale somma è destinata al personale del servizio "Stazione unica appaltante" nel caso in cui le attività, per le quali sono riconosciuti gli incentivi, siano state svolte esclusivamente per conto dell'ente o degli enti convenzionati. Nel caso in cui la "Stazione unica appaltante" abbia svolto le attività anche per conto del Comune di Gonars, la somma versata dall'ente o da ciascuno degli enti convenzionati è destinata anche ai dipendenti assegnati ad altri servizi, qualora gli stessi abbiano partecipato allo svolgimento delle medesime.

3. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del responsabile della stazione unica appaltante tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

4. Il responsabile del servizio "Stazione unica appaltante" liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione della gara da parte del Comune convenzionato.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano, le norme del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e delle sue Linee Guida.

ART. 11 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento, dopo essere sottoposto alla contrattazione decentrata integrativa del personale, entrerà in vigore con l'approvazione da parte della Giunta Comunale.
2. Il Regolamento si applica a tutte le attività sin qui svolte e non ancora liquidate, anche per opere il cui iter sia iniziato in data antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto della ripartizione 80% e 20% .
3. Per dette opere, qualora la risorsa disponibile a quadro economico non risulti sufficiente a finanziare gli incentivi calcolati sulla base del presente Regolamento, la ripartizione degli incentivi stessi sarà proporzionalmente ridotta e non si potranno prevedere ulteriori stanziamenti.
4. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc che incidano sulle disposizioni del presente regolamento lo stesso si intenderà automaticamente tempo per tempo adeguato alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

Opere e lavori**Allegato A**

A	Attività di programmazione della spesa	5%
B	Verifica preventiva dei progetti	10%
C	Predisposizione e controllo delle procedure di bando* (CUC)	25%
	C1*responsabile procedimento di gara	15%
	C2*predisposizione documenti di gara	5%
	C3*controlli e verifiche amministrative pre/post gara	5%
D	Aggiornamento e controllo dei crono programmi dei pagamenti	10
D	Esecuzione del contratto (RUP)	35%
F	Direzione dei lavori/Direttore dell'esecuzione alla vigilanza	9%
G	Collaudo tecnico amministrativo o Certificazione di regolare esecuzione	3%
H	Collaudo statico	3%
	TOTALE PRESTAZIONI INCENTIVATE	100%

Forniture e servizi.

A	Attività di programmazione della spesa	5%
B	Verifica preventiva dei progetti	5%
C	Predisposizione e controllo delle procedure di bando* (CUC)	25%
	C1*responsabile procedimento di gara	15%
	C2*predisposizione documenti di gara	5%
	C3*controlli e verifiche amministrative pre/post gara	5%
D	Esecuzione del contratto (RUP)	30%

E	Direzione dell'esecuzione o controllo dell'esecuzione	30%
F	Verifica della conformità finale	5%
	TOTALE PRESTAZIONI INCENTIVATE	100%

Le parti, presa visione del testo di cui sopra e dopo discussione, concordano di approvare lo stesso con le integrazioni evidenziate:

REGOLAMENTO

per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

ART. 1 – finalità

2. Il presente regolamento disciplina la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016, le modalità per la costituzione del fondo di cui al comma 2 del richiamato articolo 113, e le modalità per la liquidazione delle spettanze ai dipendenti che ne hanno diritto.

ART. 2 Costituzione del Fondo

4. Il “Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche”, di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo, IVA esclusa, posto a base di gara per la realizzazione di opere pubbliche, lavori pubblici, forniture o servizi.
5. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi le forniture di acquisto di beni di consumo e le manutenzioni ordinarie. Sono altresì esclusi dagli incentivi tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli appalti, ovvero gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €40.000,00 e i lavori in amministrazione diretta.
6. La percentuale effettiva, nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, è stabilita, in rapporto all'entità e complessità dell'intervento da realizzare, attraverso la somma di due addendi (a+b), secondo la seguente graduazione:
 - a) Con riferimento all'entità:
 - per interventi da 40.000 Euro e fino a 300.000 Euro: 100%
 - per interventi da 300.000 Euro e fino a 1.000.000 Euro: 80%
 - per interventi da 1.000.000 Euro e fino a 2.000.000 Euro: 70%
 - per interventi da 2.000.000 Euro e fino alla soglia comunitaria: 60%
 - Per interventi superiori alla soglia comunitaria: 50%

LAVORI / OPERE PUBBLICHE

b) Con riferimento alla complessità:

- per risanamento conservativo, restauri e ristrutturazioni: 100%
- per manutenzioni straordinarie 100%
- per nuove opere: 100%

APPALTI SERVIZI:

b) Con riferimento alla complessità:

- Servizi di rilevanza sociale nei settori della ristorazione, servizi educative e dei beni culturali 100%
- Servizi nei settori ordinari 90%
- Servizi di bassa complessità 80%

APPALTI FORNITURE:

b) Con riferimento alla complessità:

- Forniture innovative nei settori speciali e di particolare rilevanza sociale 100%
- Forniture nei settori della ristorazione e dei beni culturali 90%
- Forniture nei settori ordinari 80%
- ~~Forniture di bassa complessità 70%~~

Nel contesto programmatico, i servizi competenti dovranno comunicare al servizio personale, con nota scritta, l'importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.

In caso di variazioni in corso d'anno per nuovi interventi gli stessi responsabili dovranno comunicare al servizio personale i nuovi importi da inserire.

ART. 3 - Ripartizione del fondo

2. L'80% del fondo è ripartito, per ogni singolo intervento, con le modalità ed i criteri previsti dal presente Regolamento, tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche individuate nell'articolo 113 del Codice dei contratti, ovvero:

Nel caso di lavori o opere pubbliche:

- a. Attività di programmazione della spesa e gestione (finanziaria) dell'opera durante la realizzazione.
- b. Verifica preventiva dei progetti
- c. Predisposizione e controllo delle procedure di bando
- d. Esecuzione del contratto
- e. Responsabile unico del procedimento
- f. Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione

g Collaudo tecnico amministrativo o Certificazione di regolare esecuzione

h Collaudo statico

Nel caso di forniture o servizi:

a Attività di programmazione della spesa e gestione (finanziaria) dell'opera durante la realizzazione.

b Verifica preventiva dei progetti

c Predisposizione e controllo delle procedure di bando

d Esecuzione del contratto

e Direzione dell'esecuzione o controllo dell'esecuzione

f Verifica della conformità finale.

Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) possono essere svolte tutte dal Responsabile unico del procedimento.

5. Il 20% del fondo è destinato alle attività previste al comma 4 del citato articolo 113 del Codice dei contratti, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

6. L'accantonamento al Fondo dovrà avvenire in sede di approvazione del progetto esecutivo dei lavori, nelle percentuali sopraindicate e con registrazione contabile sul capitolo sul quale sarà impegnata la spesa dell'opera.

7. Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta. L'incentivo in questo caso è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

ART. 4 – Individuazione del gruppo di lavoro destinatari del Fondo

8. Sono destinatari del Fondo i soggetti che saranno espressamente incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche descritte al comma 1 del precedente art. 2.

9. E' escluso dall'erogazione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Non sono da considerarsi con qualifica dirigenziale i Titolari di Posizione Organizzativa nominati ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 267/2000.

10. Il Responsabile Unico del Procedimento viene individuato di norma all'atto della programmazione degli interventi. Se non specificatamente individuato con atto della Giunta o del Responsabile del Servizio competente resta inteso che la figura del Responsabile Unico del Procedimento (da ora in avanti detto R.U.P.) coincide con quella del T.P.O. del Servizio.

11. Il T.P.O. può delegare tale figura ai soggetti del proprio servizio che abbiano i requisiti e le competenze per poter svolgere il compito.

12. Il gruppo di lavoro, i cui componenti sono individuati dal TPO, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per

gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative.

13. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del TPO.

14. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- a) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- b) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura; il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
- d) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro secondo il prospetto distributivo di cui all'allegato A.

8. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal TPO, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal TPO stesso.

9. Tali provvedimenti sono comunicati alla Giunta

Art. 5 - Accertamento delle attività svolte

1. Completate le varie fasi del procedimento, il TPO del servizio competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

2. Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del TPO che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

3. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il TPO che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento. Sono fatte salve le norme sul conflitto di interessi.

In nessun caso l'incentivo potrà essere liquidato prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o certificato equivalente in caso di servizi e forniture, **fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 1.**

Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa, l'incentivo sarà ripartito in quote annuali o mensili corrispondenti alla durata del contratto.

Tutti i compensi dovranno essere accreditati, di norma, nella busta del mese immediatamente successivo a quello della liquidazione.

ART. 6 - Coefficienti di incentivazione

7. Le somme accantonate confluiscono in un Fondo unico e sono erogate a tutti i soggetti che direttamente partecipano alle fasi di realizzazione dell'intervento.

8. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno costituiscono economie.

9. I compensi attinenti ai singoli incarichi sono cumulabili qualora svolti dal medesimo soggetto nell'ambito di uno o più interventi.

10. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo, al netto delle somme corrisposte a titolo di incentivo.
11. Qualora, sulla base dei coefficienti di cui ai punti che precedono, un dipendente dovesse essere destinatario di una somma superiore, l'importo teoricamente attribuibile a tale dipendente ed eccedente tale cifra, costituisce economia acquisita in bilancio
12. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, per la corresponsione degli incentivi deve farsi riferimento all'anno in cui è stata effettuata la prestazione.

ART. 7 - Modalità per la riduzione dell'incentivo

5. A fronte di incrementi dei tempi o dei costi, non conformi alle norme l'incentivo sarà ridotto come indicato ai successivi commi. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti
6. Qualora in fase di realizzazione dell'opera si verificano incrementi superiori al 5% dei tempi e/o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, le somme dell'incentivo spettanti alle figure individuate come responsabili dei ritardi o degli incrementi, saranno proporzionalmente ridotte in percentuale doppia a quella degli incrementi.
7. Qualora si verificano incrementi superiori al 25%, le figure individuate come responsabili dei ritardi o degli incrementi non avranno diritto ad alcun incentivo.
8. Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni e/o maggiorazioni economiche per accadimenti che non implicano responsabilità dirette dei soggetti coinvolti.

ART. 8 - Pagamento

2. La corresponsione degli emolumenti sarà effettuata, di norma:
 - per quanto riguarda le opere la cui durata presunta iniziale è inferiore a mesi dodici,
 - entro 30 giorni dalla verifica di cui all'articolo precedente.
 - per quanto riguarda la fase di esecuzione di opere la cui durata presunta iniziale è superiore a mesi dodici, ovvero per cui la durata, inizialmente prevista in misura inferiore a mesi dodici, supera successivamente tale limite a seguito di varianti, sospensioni o proroghe:
 - pagamento annuale proporzionale agli Stati di avanzamento lavori emessi nel corso dell'anno solare stesso.
5. Gli oneri previdenziali ed assistenziali, irap compresa di cui al comma 1 del precedente articolo 1 del presente regolamento, a carico dell'Amministrazione, sono compresi nelle somme accantonate sul Fondo di cui al medesimo articolo 1.
6. I predetti emolumenti sono assoggettati alle ritenute di legge .
7. Gli incentivi saranno corrisposti con determina del Segretario comunale su relazione del TPO.

Art. 9 - Incentivi per attività svolte dalla stazione unica appaltante

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 5, del Codice degli appalti, per le funzioni tecniche svolte dal personale della stazione unica appaltante nell'espletamento delle procedure di

acquisizione di opere o lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, l'ente o ciascuno degli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate dalla stazione unica appaltante, una somma non superiore a 1/4 delle percentuali stabilite, in base alle classi di importo, dell'art. 1 del presente regolamento.

2. L'80% di tale somma è destinata al personale del servizio "Stazione unica appaltante" nel caso in cui le attività, per le quali sono riconosciuti gli incentivi, siano state svolte esclusivamente per conto dell'ente o degli enti convenzionati. Nel caso in cui la "Stazione unica appaltante" abbia svolto le attività anche per conto del Comune di Gonars, la somma versata dall'ente o da ciascuno degli enti convenzionati è destinata anche ai dipendenti assegnati ad altri servizi, qualora gli stessi abbiano partecipato allo svolgimento delle medesime.

3. I componenti del gruppo di lavoro sono individuati con provvedimento del responsabile della stazione unica appaltante tenuto conto delle professionalità necessarie. La costituzione del gruppo di lavoro avviene secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento.

4. Il responsabile del servizio "Stazione unica appaltante" liquida gli incentivi, previo positivo accertamento delle attività svolte dai dipendenti beneficiari dei compensi, dopo l'aggiudicazione della gara da parte del Comune convenzionato.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano, le norme del Decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e delle sue Linee Guida.

ART. 11 - Entrata in vigore e norme transitorie

5. Il presente Regolamento, dopo essere sottoposto alla contrattazione decentrata integrativa del personale, entrerà in vigore con l'approvazione da parte della Giunta Comunale.
6. Il Regolamento si applica a tutte le attività sin qui svolte e non ancora liquidate, anche per opere il cui iter sia iniziato in data antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto della ripartizione 80% e 20% .
7. ~~Per dette opere~~ **A conclusione di lavori, servizi e forniture**, qualora la risorsa disponibile a quadro economico non risulti sufficiente a finanziare gli incentivi calcolati sulla base del presente Regolamento, la ripartizione degli incentivi stessi sarà proporzionalmente ridotta e non si potranno prevedere ulteriori stanziamenti.
8. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc che incidano sulle disposizioni del presente regolamento lo stesso si intenderà automaticamente tempo per tempo adeguato alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

Opere e lavori**Allegato A**

A	Attività di programmazione della spesa	5%
B	Verifica preventiva dei progetti	10%
C	Predisposizione e controllo delle procedure di bando* (CUC)	25%
	C1*responsabile procedimento di gara	15%
	C2*predisposizione documenti di gara	5%
	C3*controlli e verifiche amministrative pre/post gara	5%
D	Aggiornamento e controllo dei crono programmi dei pagamenti	10
D	Esecuzione del contratto (RUP)	35%
F	Direzione dei lavori/Direttore dell'esecuzione alla vigilanza	9%
G	Collaudo tecnico amministrativo o Certificazione di regolare esecuzione	3%
H	Collaudo statico	3%
	TOTALE PRESTAZIONI INCENTIVATE	100%

Forniture e servizi.

A	Attività di programmazione della spesa	5%
B	Verifica preventiva dei progetti	5%
C	Predisposizione e controllo delle procedure di bando* (CUC)	25%
	C1*responsabile procedimento di gara	15%
	C2*predisposizione documenti di gara	5%
	C3*controlli e verifiche amministrative pre/post gara	5%
D	Esecuzione del contratto (RUP)	30%

E	Direzione dell'esecuzione o controllo dell'esecuzione	30%
F	Verifica della conformità finale	5%
	TOTALE PRESTAZIONI INCENTIVATE	100%

Letto, confermato e sottoscritto.

Gonars, lì 9 agosto 2017

I MEMBRI DELLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Angela Spanò

f.to Angela Spanò

I RAPPRESENTANTI SINDACALI TERRITORIALI

Per la CGIL FP – Luca Manià

f.to Luca Manià

Per la CISAL EE.LL. FVG – Riccardo Robotti

f.to Riccardo Robotti

I COMPONENTI R.S.U.

Maria Lucia Tondon

f.to Maria Lucia Tondon

Elena Palladino

f.to Elena Palladino

Tiziano Felcher

f.to Tiziano Felcher

dec def 2017